



COMUNE DI ROSOLINI

Libero Consorzio dei Comuni di Siracusa

COPIA

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 63 DEL 20-07-2022

Oggetto: SMALTIMENTO DI CARCASSA ANIMALE TRAMITE INTERRAMENTO
--

L'anno duemilaventidue addì venti del mese di luglio, il Sindaco **SPADOLA GIOVANNI**

VISTO il verbale di vincolo sanitario per la successiva assegnazione alla distruzione del Distretto Veterinario di Siracusa dei Veterinari Dott. Caccamo e Morale del 20/17/2022, di n. 1 carcassa bovina identificata con m.a. IT08999006926, di proprietà del Sig.ra IEMMOLO GIORGIA, nata a NOTO il 26/04/1949 e residente a MODICA in via C.LE GIANFORMA MARGIONE n. 16 recapito tel 0931/501729 proprietario dell'azienda agricola sita in Via/C.da Pezza - cod. az. 016SR159;

VISTA, altresì, l'istanza prot. n. 16229 del 20/7/2022 presentata dal Sig. Iemmolo Giorgia sopra nominata, con la quale la stessa chiede di essere autorizzata alla distruzione della suddetta carcassa mediante interrimento della medesima nell'appezzamento di terreno di proprietà;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1069 del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il Regolamento (CE) n. 1774/2002;

VISTO il Regolamento (UE) n. 142 del 25 febbraio 2011 "che reca disposizioni di applicazione del Regolamento n. 1069/2009";

VISTO il Regolamento, (UE) n. 142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sotto posti a controlli veterinari alla frontiera;

VISTO l'Accordo n. 20/CU della Conferenza Unificata Stato Regioni del 07/02/2013;

VISTO il Decreto dell'Assessore della Regione Sicilia del 18/12/2013 Recepimento dell'accordo n.20/CU della Conferenza Unificata Stato Regioni del 07/02/2013 - Linee Guida per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009;

RILEVATO che il Regolamento (CE) n. 1069/2009 all'ag. 16 e succ. art. 19, comma 1 e 2, prevede il ricorso a specifiche deroghe da applicare per gli smaltimenti mediante il ricorso al sotterramento in loco ed in particolare all'art. 19, comma 1, lett. b) ove recita "attraverso incenerimento o sotterramento in loco o attraverso altri mezzi, sotto controlli ufficiali al fine di prevenire la trasmissione di rischi per la salute pubblica e degli animali, dei materiali di categoria 1 di cui all'articolo 8, lettera a), punto v) e lettera b), punto ii), di materiali di categoria 2 e di categoria 3 in zone isolate;

VISTA la Deliberazione della Giunta Municipale n. 48 del 07/06/2022 con la quale viene riconosciuto il territorio del Comune di Rosolini "Zona Isolata" ai fini dell'applicazione delle deroghe previste all'art. 16 e succ. art. 19, comma 1, lett.b) del Regolamento (CE) n. 1069/2009.

VISTO il T.U.LL.SS. 27 Luglio 1934 n. 1265 e successive modificazioni,

VISTO il D.P.R. 320/54 - Regolamento di Polizia Veterinaria;

VISTO l'art. 50 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO il D.M. 29/09/2000;

VISTA la L. R. N°30/93;

RITENUTO di dover procedere allo smaltimento di tale carcassa in tempi brevissimi, al fine di evitare eventuali possibili rischi per la salute umana, animale e salvaguardia dell'ambiente, disponendo lo smaltimento della carcassa tramite procedura di interrimento.

ORDINA

alla Sig.ra IEMMOLO GIORGIA, nata a NOTO il 26/04/1949 e residente a MODICA in via C.LE GIANFORMA MARGIONE n. 16, come meglio in premessa generalizzata e qualificata, di provvedere entro 24h (ore ventiquattro) dalla notifica della presente, allo smaltimento della carcassa sopra identificata, tramite procedura di interrimento, a cura e spese del detentore;

CHE l'interrimento avvenga nell'appezzamento di terreno di proprietà del suddetto: Foglio n. 05 Particella n. 80;

CHE l'interessato è tenuto a comunicare il giorno e l'ora in cui verranno effettuate le operazioni di interrimento al Comando di Polizia Municipale;

CHE l'interrimento dovrà essere effettuato in modo appropriato evitando contaminazioni della falde acquifere o danni all'ambiente e ad una profondità tale da impedire agli animali predatori di accedervi;

CHE per le finalità di cui al precedente comma siano rispettate le seguenti prescrizioni:

- la fossa deve essere situata a distanza minima di metri 200 da pozzi trivellati e di metri 100 da condotte e/o serbatoi o altra opera destinata al servizio di acqua potabile;
- l'interrimento dovrà avvenire ad una profondità tale da garantire una totale ricopertura della carcassa prevedendo una distanza minima della stessa dalla superficie del terreno non inferiore a metri 1.00;
- il fondo e le sponde della fossa di interrimento devono essere impermeabilizzate con polietilene ad alta intensità;
- sopra la carcassa dovrà essere stesa una copertura di argilla o sintetica (tipo geomembrana) per prevenire l'intrusione delle acque meteoriche ed evitare la fuoriuscite di biogas;
- le pareti e il fondo della fossa devono essere cosparse di calce viva o di altro disinfettante adeguato;

- al termine dell'operazione di interrimento il proprietario della carcassa dovrà comunicare al Responsabile del V° Settore del Comune ed al Servizio Veterinario dell'ASP di Noto Distretto di Siracusa , di avere proceduto all'esecuzione a regola d'arte dell'interrimento ottemperando a tutte le prescrizioni riportate nella presente ordinanza.

AVVERTE

CHE, trascorso infruttuosamente il termine come sopra assegnato, attraverso i competenti uffici comunali di concerto con il Comando di Polizia Municipale si provvederà d'ufficio, a cura e spese del detentore allo scopo redigendo specifica delle spese occorse.

AVVERTE

CHE, l'eventuale inottemperanza, sarà comunicata alla competente Procura della Repubblica.

DISPONE

CHE il presente provvedimento sia notificato al proprietario sopra generalizzato, al Servizio Veterinario dell'ASP di Noto Distretto di Siracusa nonché al Comando della Polizia Municipale che è incaricato di vigilare sulla corretta esecuzione della presente ordinanza, avvalendosi, ove necessario, della collaborazione del l'Ufficio Agricoltura responsabile del procedimento.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Prefetto, entro 30 gg.; ricorso al T.A.R. di Catania, entro 60 gg., ovvero, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 gg., tutti decorrenti dalla data di notifica o della piena conoscenza del presente provvedimento.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to SPADOLA GIOVANNI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 20-07-2022 al 04-08-2022

Lì 20-07-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to

Copia conforme all'originale.

Lì

IL SINDACO
SPADOLA GIOVANNI